

*Consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo
netto del Servizio Postale Universale per gli anni 2022 e 2023*

*Osservazioni in merito alle specifiche proposte di decisione ed agli orientamenti
dell'Autorità contenuti nell'Allegato B alla delibera n. 52/25/CONS, predisposte
dalla Società*

POSTE ITALIANE S.p.A.

Roma, aprile 2025

Il presente Documento (di seguito “Documento”) contiene le osservazioni di Poste Italiane S.p.A. (“PI” o la “Società”) in merito alle specifiche proposte di decisione ed agli orientamenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“Autorità” o “AGCom”) contenuti nell’Allegato B della Delibera n. 52/25/CONS (“Proposta” o “Schema di Delibera”) e sottoposti a consultazione pubblica (“Consultazione”).

SOMMARIO

- 1. Risposte ai Quesiti dell’Autorità**
- 2. Ulteriori elementi di dettaglio**
- 3. Elenco dei principali acronimi e abbreviazioni utilizzati**

1. RISPOSTE AI QUESITI DELL'AUTORITA'

Domanda 1): Si condividono le considerazioni svolte dall'Autorità in merito alla metodologia di calcolo del costo netto e ai criteri di ripartizione dei ricavi e dei costi?

In linea con le indicazioni dell'Allegato I alla Direttiva 2008/6/CE, il costo netto degli obblighi di SU è calcolato come differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore del servizio universale quando è soggetto ad obblighi di servizio universale (c.d. scenario fattuale o FSU) e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi (c.d. scenario controfattuale o NFSU).

Relativamente al perimetro delle attività considerate ai fini del calcolo del costo netto 2022-2023, in linea con quanto effettuato per il biennio 2020-2021, PI ha utilizzato il cd. "perimetro azienda", ossia l'insieme di tutti i servizi effettivamente offerti nel biennio, verificando se e in quale misura, in assenza di vincoli, ciascuna tipologia di servizio sarebbe stata offerta.

L'Autorità al riguardo ha riconosciuto che la diversificazione delle attività, nonché lo sviluppo e il miglioramento di quelle esistenti sia *"la risposta, con la prospettiva dell'efficienza produttiva, di PI al mutato contesto economico, tecnico e di consumo che contraddistingue il settore dei servizi postali e, in particolare, la fornitura del SU e che richiede una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse, con particolare riferimento alla rete degli uffici postali, in un'ottica di pieno sfruttamento delle risorse."*

La stessa Autorità considera che la tendenza, ormai irreversibile, verso la digitalizzazione costituisca una delle principali motivazioni alla base della razionalizzazione e del continuo efficientamento della rete degli uffici postali.

In particolare, il processo di *e-substitution* – accelerato ulteriormente nel corso dell'emergenza pandemica – ha comportato una notevole riduzione dei volumi di corrispondenza, non compensata dall'aumento dei volumi di pacchi determinato dalla crescita dell'e-commerce.

In questo contesto, in linea con la normativa europea e nazionale, l'Autorità ha confermato l'orientamento – già seguito per gli anni 2020 e 2021 – di effettuare la propria verifica su un perimetro comprensivo di tutti i servizi effettivamente offerti da PI nel biennio 2022-2023, includendo nella valutazione non solo le attività postali non universali, ma anche i servizi finanziari e assicurativi e tutti gli altri servizi offerti dalla Società.

La Società condivide pienamente le considerazioni espresse dall'Autorità alla base della scelta di valutare l'onere del servizio universale per gli anni 2022 e 2023 con riferimento all'intero perimetro azienda per le motivazioni che di seguito si illustrano.

Il settore postale negli ultimi anni sta registrando dei cambiamenti significativi a causa della progressiva riduzione dei volumi della corrispondenza (che peraltro sono sempre più legati a procedure competitive di selezione che inducono il fornitore del servizio postale a rispondere attraverso prodotti non universali) e dell'incremento dei volumi dei pacchi. In tale contesto di mercato, la rete infrastrutturale postale, prima dedicata quasi esclusivamente alla fornitura dei servizi postali universali, viene utilizzata sempre più per fornire servizi al di fuori del servizio universale al fine di soddisfare le mutate esigenze dei clienti e dell'assetto concorrenziale del mercato. In tali condizioni, gli obblighi di servizio universale rappresentano dei vincoli che

condizionano le scelte di business dell'operatore e che, soprattutto, continuano a riverberarsi sull'assetto complessivo della rete postale.

È cruciale evitare, quindi, che una valutazione dell'onere del servizio universale calcolata sul perimetro dei soli servizi postali universali (che – in virtù del calo dei volumi – farebbe tendere paradossalmente l'onere a zero, specie a causa delle regole della contabilità dei costi imposte dalla regolamentazione comunitaria) possa portare ad una stima non corretta del costo netto.

Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei risultati del calcolo del costo netto, è necessario utilizzare un perimetro di calcolo più ampio rispetto a quello dei soli servizi universali; infatti, i servizi postali universali necessitano di una estesa infrastruttura postale a cui sono associati i relativi servizi di produzione. In particolare, la fornitura del servizio postale universale richiede il mantenimento di una rete di accettazione e recapito caratterizzata da elevati costi fissi che risulta tuttavia sovradimensionata rispetto al livello della domanda e, quindi, necessariamente insatura (come riconosciuto dall'Autorità anche in sede di valutazione della manovra tariffaria¹), anche in considerazione di un set di obblighi non aggiornato, a differenza di quanto sta accadendo in molti Paesi europei². La fornitura di

¹ Del.51/25/CONS: “V.4. Il FSU può ridurre la capacità produttiva installata solo fino a un certo punto in considerazione della costante riduzione dei volumi di SU: gli obblighi di SU sull'intero territorio nazionale, infatti, richiedono il mantenimento di un livello minimo di infrastrutture (flotte di aerei, camion, furgoni, scooter, impianti e uffici distribuiti capillarmente, e un numero di personale con contratti di lavoro rispettosi delle regole del CCNL postale) e, pertanto, specialmente nelle zone rurali e nelle isole e per alcuni servizi, come i servizi “veloci”, è limitata la possibilità di incrementare l'efficienza e sfruttare pienamente, alla stregua di un operatore che non è onerato del servizio universale, le economie di scala”.

² Del.487/24/cons: “37. In particolare, un ulteriore elemento di rigidità che ostacola recuperi di efficienza al FSU, e quindi la riduzione dei costi di produzione, risiede nella circostanza che alcuni obblighi di servizio universale imposti dalla normativa risultano progressivamente più onerosi alla luce dell'evoluzione della domanda. In tal senso, a livello europeo, si registrano negli ultimi anni alcune modifiche al perimetro e alla qualità del Servizio universale operate nell'ottica di adattare i prodotti alle nuove esigenze dell'utenza nel mondo digitale e consentire al FSU di preservare un adeguato livello di stabilità economica.”

“38. Ad esempio, il servizio di consegna pacchi è stato espunto dal perimetro del SU in alcuni Paesi (Rep. Ceca, Finlandia, Francia) e in altri Paesi è stata ridotta la fascia di peso dei pacchi rientranti nel SU (in Austria, Irlanda e Portogallo in cui la soglia massima è stata abbassata da 20 a 10 kg). Il servizio di posta massiva è stato invece sottratto dal SU in Belgio, Regno Unito. Ancora, il servizio di posta prioritaria (entro 1 giorno lavorativo, D+1) è stato eliminato in Francia (e sostituito con un'opzione di posta ibrida, c.d. “red e-letter”), in Svezia, dove dal 2020 il tempo di consegna minimo è entro 2 giorni lavorativi (D+2), e in Belgio, dove dal 2024 la posta prioritaria inbound è recapitata entro 3 giorni lavorativi (D+3 anziché D+1)”.

servizi non universali attraverso la rete universale certamente migliora la redditività (contabile) dei servizi universali, assorbendo costi insaturi dalla rete, ma penalizza la redditività (contabile) dei servizi non universali, che subiscono l'effetto negativo dei vincoli di universalità. Il fornitore che operi anche in settori di attività economica differenti da quello del servizio universale (contribuendo a ridurre l'insaturazione della rete postale universale) deve essere compensato di tutti gli oneri generati dalla fornitura del servizio universale, anche se, contabilmente, tali oneri vengono attribuiti a servizi non universali.

In questa prospettiva, la Società ritiene corretto fare riferimento alle scelte effettuate dalla Commissione Europea nell'ambito delle sue valutazioni circa l'ammissibilità delle compensazioni pubbliche, erogate a favore di PI, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

Si ricorda che, nell'ambito delle proprie verifiche sulle compensazioni pubbliche, la Commissione (facendo propria la metodologia proposta dallo Stato Italiano) ha sempre calcolato il costo netto utilizzando un perimetro allargato a tutti i servizi offerti da PI; in particolare, nell'ultima decisione sulle compensazioni pubbliche per la fornitura del servizio universale relative al periodo 2020-2024³, la CE ha continuato ad utilizzare come perimetro di calcolo del costo netto quello relativo all'azienda nel suo complesso.

Per quanto sopra esposto, la Società condivide la necessità espressa dall'Autorità di allineare l'approccio metodologico utilizzato nell'ambito della verifica del calcolo del costo netto del SU da parte dell'AGCom a quello impiegato per le valutazioni in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione Europea.

Relativamente alla metodologia di calcolo del costo netto, si rappresenta che il calcolo del costo netto proposto dalla Società per l'anno 2022 e per il 2023 è basato, in continuità con gli anni precedenti, sulla metodologia del c.d. "*Profitability cost approach*" (di seguito anche *PC approach* o *PC*). In particolare, il costo netto è calcolato, per ciascuna annualità in esame,

³ State Aid SA.55270 (2020/N)

come differenza tra il risultato effettivamente registrato dell'operatore Fornitore del Servizio Universale (c.d. "scenario fattuale" o FSU) e il risultato dell'operatore Non Fornitore del Servizio Universale (c.d. "scenario controfattuale" o NFSU) ovvero il risultato che lo stesso operatore avrebbe conseguito nell'ipotesi in cui non fosse stato soggetto agli obblighi di SU.

In riferimento alla metodologia da utilizzare, l'Autorità, in linea con gli orientamenti dell'Allegato I della direttiva postale 2008/6/CE, e con le precedenti verifiche del costo netto, ritiene condivisibile l'adozione della metodologia del *Profitability cost approach* al fine di determinare il costo netto del SU 2022-2023.

In particolare, come illustrato dalla Società nei documenti metodologici relativi agli anni 2022-2023, l'impresa scevra da vincoli di universalità avrebbe modificato le scelte di produzione delle attività postali, sia sotto il profilo commerciale (prezzi, quantità, qualità e varietà dei servizi) sia sotto il profilo organizzativo (processi produttivi, rete logistica e commerciale), consentendo in tal modo di migliorare la redditività dell'impresa nello scenario controfattuale.

La Società condivide l'approccio dell'Autorità secondo cui l'operatore venga compensato, oltre che delle perdite nette derivanti dagli obblighi di SU, come risultanti dai dati contabili, anche dei mancati profitti, che avrebbe potuto conseguire come operatore NFSU, se non avesse avuto vincoli di SU.

Utilizzando il *PC approach*, per lo scenario fattuale la Società valorizza i ricavi così come registrati nella contabilità regolatoria certificata; per lo scenario controfattuale, invece, la Società misura i ricavi come prodotto dei prezzi e delle quantità dei servizi che fornirebbe in assenza di vincoli sulla base di assunzioni relative al nuovo mix produttivo.

Con riferimento ai criteri di attribuzione dei ricavi, l'Autorità ritiene condivisibili le ipotesi di PI per entrambi gli scenari.

Per quanto attiene, invece, ai criteri di ripartizione dei costi, l'Autorità da una parte condivide la distribuzione dei costi relativa allo scenario fattuale, come derivanti dalla contabilità regolatoria certificata, mentre per lo scenario controfattuale ritiene necessaria una diversa distribuzione dei costi che rifletta quelli effettivamente sostenuti dall'operatore NFSU nell'ipotesi di azzeramento dell'attività postale.

Come verrà illustrato più in dettaglio nel seguito del Documento, la Società non condivide del tutto la modalità di ripartizione dei costi che l'Autorità ha considerato nello scenario controfattuale a valle della cessazione delle attività postali in perdita.

Domanda 2): Si condividono le considerazioni svolte dall'Autorità in merito al risultato dell'operatore FSU?

L'Autorità osserva che, come certificato dalla società di revisione che attesta la conformità del bilancio alle norme civilistiche e contabili vigenti, i ricavi della vendita dei servizi di PI sono correttamente esposti nel bilancio di esercizio di PI. L'Autorità osserva, inoltre, che i costi dell'operatore FSU sono attribuiti alle diverse attività secondo quanto prescritto dal legislatore (art. 7, comma 2, dlgs.261/99 e s.m.i).

La metodologia utilizzata, in linea con il D.Lgs. n. 261 del 1999 e s.m.i. (art. 7, comma 2), si basa sui criteri di imputazione dei costi a ciascuno dei prodotti/servizi, distinguendo tra l'imputazione diretta dei costi che possono essere immediatamente attribuiti a un particolare servizio e l'imputazione dei costi comuni, in modo appropriato.

Relativamente alla corretta quantificazione dell'onere sostenuto per la fornitura del servizio universale, l'Autorità ritiene che: 1) la compensazione pubblica pari a circa 262,4 milioni di

euro non debba essere compresa nel risultato dell'operatore FSU e 2) il costo netto debba essere rappresentato confrontando i risultati operativi di gestione (dati dalla differenza tra i ricavi e i costi operativi) tralasciando la gestione finanziaria e fiscale.

La Società condivide la valutazione dell'Autorità secondo cui, ai fini del calcolo del costo netto del servizio universale, la compensazione pubblica pari a circa 262,4 milioni di euro non debba essere compresa nel risultato dell'operatore FSU al fine di non sottostimare le perdite della Società con la conseguenza di non quantificare correttamente l'onere sostenuto.

Per effettuare correttamente la valutazione di quanto deve essere compensato il FSU in relazione all'onere del servizio del servizio universale, infatti, il confronto tra il risultato dell'operatore in presenza di obblighi e quello in assenza di obblighi deve essere effettuato considerando due scenari tra loro analoghi in cui, quindi, in entrambi non viene considerata la compensazione pubblica. Di conseguenza, la quantificazione dell'onere del servizio universale deve essere condotta a prescindere della suddetta compensazione pubblica prevista per la fornitura del servizio universale, proprio per verificare la validità della compensazione stessa.

La Società condivide la decisione dell'Autorità di effettuare il calcolo del costo netto del servizio universale in riferimento al margine operativo e non al risultato d'esercizio, in continuità con quanto fatto dalla stessa nelle sue precedenti verifiche e in coerenza con le valutazioni in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione Europea.

Al fine di giungere ad una corretta compensazione dell'onere del servizio universale, la Società sottolinea inoltre che l'attuale finanziamento da parte dello Stato è soggetto ad imposizione fiscale, per cui vi è ulteriore ampliamento del gap esistente tra costo netto quantificato dall'Autorità ed effettivo finanziamento dello stesso.

Domanda 3): L’Autorità nel verificare il risultato dell’operatore NFSU, ha ritenuto di far riferimento al margine operativo e non al risultato d’esercizio. Quest’ultimo, infatti, considera anche la gestione finanziaria e il calcolo delle imposte che presentano specificità e complessità tali da rendere difficile il confronto tra operatori che svolgono attività diverse. Si condividono le considerazioni svolte dall’Autorità in merito al risultato dell’operatore NFSU?

L’Autorità ritiene condivisibili le ipotesi dello scenario controfattuale relative alla cessazione della fornitura di servizi postali da parte dell’operatore NFSU. Nello specifico, l’Autorità ritiene che tale ipotesi sia condivisibile alla luce delle specificità del modello di business di PI e della situazione contingente del mercato postale.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di riduzione della rete commerciale di PI, l’Autorità ritiene che la riduzione degli uffici postali proposta da PI non sia verosimile alla luce delle caratteristiche del business di PI, in quanto la capillarità della rete degli UP costituisce un asset strategico con una forte valenza competitiva per PI. Di conseguenza, secondo l’Autorità non appare plausibile ipotizzare una riduzione degli UP da parte di PI alla luce della propria vocazione commerciale fortemente orientata alla clientela retail.

La Società non condivide le considerazioni svolte dall’Autorità in relazione alla non verosimiglianza dell’ipotesi di riduzione della rete degli uffici postali (da circa 12.000 UP a circa 3.500 UP) nello scenario controfattuale di PI.

Secondo la Società sarebbe certamente irrealistico sostenere che un operatore scevro da obblighi di servizio universale manterrebbe una rete commerciale di oltre 12.000 punti vendita in Italia, laddove i suoi principali concorrenti nel settore finanziario, dotati di reti

commerciali ben più ridotte di quella di PI, si stanno organizzando per contenere ulteriormente la numerosità.

La Società evidenzia, infatti, che le banche italiane e le filiali di banche estere disponevano cumulativamente, al 31 dicembre 2023, di circa 20.160 sportelli operativi⁴, di cui 10.787 (ovvero il 54%) appartenevano alle banche maggiori⁵, come meglio evidenziato nel grafico seguente

OMISSIS

In questo contesto, appare evidente come la rete dell'operatore NFSU, stimata pari a 3.500 UP, sia coerente al numero di sportelli delle maggiori banche⁶, laddove la rete degli UP sarebbe comunque pari a circa un terzo degli sportelli delle maggiori banche nel loro complesso. L'operatore senza vincoli del SU adeguerebbe infatti la rete degli uffici postali, ormai priva del complesso dei servizi postali universali, alla rete distributiva delle maggiori banche del Paese. Si osserva, infine, che la progressiva riduzione del numero degli sportelli delle maggiori banche è proseguita nel corso degli anni 2022-23, laddove il numero degli sportelli si è ridotto del 7% passando da 11.602 (2022) a 10.787 (2023)⁷. La progressiva digitalizzazione, ulteriormente accelerata per effetto del Covid, ha coinvolto anche le abitudini dei clienti dei servizi finanziari che utilizzano sempre più i canali digitali. Infatti, il 50% delle nuove aperture di conti correnti avviene presso neo-bank e banche digitali, evidenziando una progressiva trasformazione del mercato. La customer experience avanzata,

⁴ “Banche ed Istituzioni Finanziarie: articolazione territoriale”, Banca d'Italia, 29 marzo 2024, pag.7.

⁵ Banche maggiori: banche con fondi intermediati superiori a 60 miliardi di euro, fonte: “Metodi e fonti: note metodologiche” Banca D'Italia, 29 marzo 2024.

⁶ Ad esempio, si faccia riferimento al Gruppo Intesa SanPaolo che dispone di 2.971 sportelli in Italia al 31 dicembre 2024 (Intesa SanPaolo “Leader italiano di dimensione europea” - Aggiornamento al 1° aprile 2025 – pag.5).

⁷ “Banche ed Istituzioni Finanziarie: articolazione territoriale”, Banca d'Italia, 29 marzo 2024, pag.18.

l'onboarding semplificato e i costi ridotti stanno spingendo sempre più clienti verso queste soluzioni.

OMISSIS

In questa prospettiva, appare irrealistico peraltro ritenere che, a seguito della completa cessazione di tutti i servizi postali, pur qualora si mantenesse integralmente la rete degli oltre 12.000 UP, il fornitore non sia in grado di ridurre quantomeno il numero di risorse impiegate negli uffici di grandi dimensioni, laddove sarebbe sufficiente ridurre il numero di sportelli attivi per la quota parte attualmente utilizzata per erogare i servizi postali.

La Società non condivide, pertanto, le considerazioni svolte dall'Autorità in relazione ai costi sostenuti dall'operatore NFSU. In particolare, l'Autorità ipotizza *“il conto economico dell'NFSU come segue: i) i ricavi dei servizi finanziari sono uguali a quelli dello scenario fattuale, ii) i costi specifici delle attività finanziarie sono uguali a quelle dello scenario fattuale, iii) i costi della rete commerciale sono pari a quelli dello scenario fattuale, iv) i costi delle strutture trasversali (es. costi della struttura c.d. “mercato business e P.A”, della struttura c.d. “back-office”, overheads, WBE) sono uguali a quelli dello scenario fattuale, aggiustati per tener conto dell'assenza delle attività postali.”* (cfr. par. 118 della Delibera).

In altri termini, l'Autorità attribuisce all'operatore NFSU tutti i costi comuni e *“tutti i costi indiretti e [...] gran parte dei costi diretti di produzione sostenuti dall'operatore fattuale”* (cfr. par. 120 della Delibera) in quanto, tali costi, sarebbero comunque sostenuti dal fornitore anche in caso di cessazione delle attività postali.

Al riguardo, l'Autorità ritiene condivisibili le ipotesi dello scenario controfattuale proposte alla CE e di conseguenza i criteri di attribuzione dei costi e dei ricavi all'operatore NFSU adottati dalla CE in occasione della sua valutazione in tema di aiuti di Stato.

Sul punto è necessario evidenziare che, come ricordato nella stessa Delibera, *“la Commissione Europea effettua una valutazione di congruità delle risorse pubbliche destinate a PI per compensare il costo netto della fornitura del servizio postale universale, che consiste nella verifica che le compensazioni previste non eccedano il costo netto e che, dunque, il FSU non riceva una sovra-compensazione”* (cfr. par. 102 della Delibera). In altri termini, la Commissione si limita a verificare che le compensazioni pubbliche non eccedano il costo netto derivante dalla fornitura del SU e, di conseguenza, la CE non quantifica l'esatto ammontare di tale costo netto. Peraltro, nella Decisione in questione si ribadisce più volte che l'approccio adottato assicura l'assenza di sovracompensazione ma conduce ad un valore sottostimato del costo netto⁸.

D'altro canto, è impossibile immaginare che, a seguito della completa cessazione di tutti i servizi postali, il fornitore non sia in grado di ridurre il numero di risorse impiegate negli uffici postali o presso la sede centrale: basti pensare, infatti, che negli uffici di grandi dimensioni sarebbe sufficiente ridurre il numero di sportelli e, allo stesso modo, sarebbe possibile prevedere una riduzione delle risorse applicate anche presso la sede centrale (c.d. costi overhead) a seguito della significativa riduzione di risorse FTE (*Full Time Equivalent*) dovuta alla cessazione delle attività postali.

La semplificazione metodologica adottata dalla CE, consistente nell'ipotizzare che nello scenario controfattuale il fornitore manterrebbe tutti i costi comuni dello scenario fattuale, non può essere fatta propria dall'Autorità che, a differenza della Commissione, non può

⁸ *“That conservative and simplified allocation of common costs ensures that they are not under-allocated to the financial activities in the counterfactual. It therefore leads, ceteris paribus, to an underestimated NAC (results in the counterfactual minus results in the factual), which in turns ensures that PI cannot be overcompensated.”* (State Aid SA.55270, pag.18 - rif (94)). *“The method used leads to an underestimation of the NAC, which ensures that there can be no overcompensation.”* (State Aid SA.55270, pag.24 - rif (116))

limitarsi a stimare un valore cautelativo del costo netto al solo fine di garantire l'assenza di sovracompensazione ma è tenuta, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261 del 1999 e ss. mm. ii.⁹, alla quantificazione puntuale e precisa dell'onere del SU.

Per tutte le motivazioni esposte non si ritiene corretto l'approccio adottato dall'Autorità in relazione ai costi dello scenario controfattuale. Tale approccio è infatti assolutamente cautelativo e tende a sovrastimare significativamente i costi dell'Operatore NFSU, con impatto negativo sul calcolo finale dell'onere del servizio universale.

Domanda 4): Si condivide la valorizzazione del costo netto per gli anni 2022 e 2023 svolta dall'Autorità?

Sulla base delle considerazioni illustrate nella precedente risposta, la Società considera che le valorizzazioni del costo netto per gli anni 2022 e 2023 svolte dall'Autorità siano sottostimate.

Domanda 5): Si condividono le considerazioni svolte dall'Autorità in merito ai vantaggi intangibili e commerciali?

La Società condivide le valutazioni svolte dall'Autorità in merito ai vantaggi intangibili.

I vantaggi intangibili e commerciali (VIC) sono tutti quei vantaggi economici di cui beneficia l'operatore incumbent, in virtù del suo status di fornitore del SU, che non vengono presi in

⁹ L'art. 3 comma 14 del Decreto Legislativo 261/99 prevede che: *"L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso."*

considerazione nel calcolo del costo netto (ovvero, nella differenza tra il risultato economico dello scenario FSU e quello dello scenario NFSU).

Al fine di catturare ogni possibile esternalità positiva derivante dallo status di FSU e adottando lo stesso approccio seguito dalla Commissione Europea nella decisione già richiamata in precedenza, nel calcolo del costo netto effettuato dalla Società sono stati valorizzati due tipologie di vantaggi intangibili: le sinergie commerciali a vantaggio dei servizi finanziari e l'effetto pubblicitario di cui beneficia il FSU.

Con riferimento al possibile vantaggio derivante dall'esenzione IVA sui prodotti rientranti nel perimetro del SU, si evidenzia che, come già osservato dall'Autorità, dal momento che nello scenario controfattuale è stata ipotizzata la completa cessazione di servizi postali, non è necessario valorizzare l'effetto sulla domanda dell'applicazione dell'IVA.

Le sinergie commerciali rappresentano l'esternalità positiva di cui beneficia il FSU, in termini di maggiori ricavi conseguiti dai servizi non universali, derivante dall'offerta di servizi universali. In altri termini, si tratta di vantaggi derivanti dalla vendita congiunta di servizi universali e non universali. La stima di tali vantaggi è stata effettuata a partire da una ricerca di mercato avente come obiettivo quello di indagare il comportamento d'acquisto dei clienti dei servizi finanziari erogati da PI (correntisti BancoPosta, possessori di carte PostePay, etc.). Le domande oggetto dell'indagine campionaria sono state preventivamente concordate e validate dalla Commissione Europea, nell'ambito della sua istruttoria riguardante l'approvazione delle compensazioni pubbliche per il periodo 2020-2024.

In particolare, agli intervistati è stato chiesto di indicare come si comporterebbero qualora PI non fornisse più servizi postali (ovvero qualora non fosse più incaricata di fornire il SU). Ai fini della stima sono state prese in considerazione tutte le risposte in cui i clienti dichiaravano che, in un tale scenario, avrebbero ridotto o cessato l'utilizzo dei servizi finanziari offerti da PI. Questo approccio, che consiste nello stimare i ricavi/costi dei servizi finanziari che

cesserebbero qualora PI non fornisse più servizi postali, consente di misurare l'incidenza effettiva dello status di fornitore del SU sulla redditività dei servizi finanziari. Sul punto si ritiene opportuno evidenziare che, come evidenziato nella Delibera oggetto della presente consultazione, i risultati della ricerca di mercato consentono di catturare l'effetto complessivo di cui beneficia l'operatore per il suo status di FSU, sia in termini di complementarità della domanda e sia per l'effetto reputazionale.

Con riferimento ai vantaggi connessi all'effetto pubblicitario, la stima è stata effettuata adottando la metodologia già utilizzata da AGCom nelle telecomunicazioni per stimare il vantaggio pubblicitario generato dall'esposizione del logo "Telecom Italia" nelle cabine telefoniche e considerata valida dall'Autorità anche nelle precedenti verifiche. Tale metodologia prevede di stimare la spesa pubblicitaria che il FSU dovrebbe sostenere per ottenere un impatto di marketing equivalente a quello derivante dall'esposizione del logo. Questo approccio è stato condiviso e approvato dalla Commissione Europea.

Per tutte le motivazioni esposte si condividono le valutazioni dell'Autorità e si ritiene che il calcolo effettuato sia in grado di catturare ogni vantaggio derivante dalla fornitura del SU.

Domanda 6): Si condividono le considerazioni svolte dall'Autorità in merito al diritto a realizzare profitti ragionevoli?

La Società condivide le considerazioni dell'Autorità sulla scelta dell'EBIT margin come indicatore per il calcolo dell'utile ragionevole.

In considerazione della progressiva contrazione del mercato postale e dei crescenti fenomeni di *e-substitution*, tenuto conto quindi della caratteristica tipica della infrastruttura postale che

vede la netta prevalenza di impiego di capitale umano (dove l'incidenza del costo del lavoro sui costi totali è pari a circa il 70%) a differenza di altre reti di servizio quali, ad esempio, quelle di telecomunicazioni, energia, gas, che richiedono ingenti immobilizzazioni materiali, l' "EBIT margin" risulta essere l'indicatore più appropriato per calcolare il margine di utile ragionevole da riconoscere ad una impresa operante nel settore postale. Questa impostazione trova la sua giustificazione nel fatto che l'andamento in diminuzione del capitale impiegato nelle attività postali rende non più adeguata la valorizzazione del margine di utile ragionevole attraverso l'utilizzo del WACC (*Weighted Average Cost Capital*).

L'utilizzo dell'EBIT margin per il calcolo dell'utile ragionevole è conforme, peraltro, alla Disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nonché alla prassi decisionale della Commissione Europea e di Ofcom.

Relativamente al valore dell'EBIT da utilizzare per la quantificazione del profitto ragionevole, l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento ad una media degli EBIT dei "comparables" europei per gli anni 2022 e 2023, rilevati dagli Annual Report di ciascuno di essi e sintetizzati da Cullen International, pari rispettivamente al 2,15% e al 2,45%.

In riferimento al 2022, PI ha invece utilizzato un valore dell'EBIT margin pari al 7,4% per stimare il profitto ragionevole in quanto tale valore è stato utilizzato nella Decisione della CE relativa alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di stato delle compensazioni pubbliche a PI. In riferimento al 2023, la Società ha utilizzato un valore dell'EBIT margin pari al 5,9% relativo alla media degli EBIT 2022 (non essendo ancora disponibili i dati consuntivi 2023 al momento della valorizzazione del costo netto da parte di PI) di alcuni operatori dei Paesi europei (c.d. "comparables"), in particolare La Poste, Deutsche Post, Royal Mail e PI.

PI non condivide l'approccio utilizzato dall'Autorità nel calcolo dell'EBIT, laddove l'Autorità effettua la media aritmetica di tutti gli operatori indicati nei report di benchmarking

Cullen di settembre 2023 (per i valori EBIT consuntivi 2022) e dicembre 2024 (per i valori EBIT consuntivi 2023), con esclusione di PI.

In primo luogo, si evidenzia che la lista degli operatori presenti nei benchmark Cullen non è esaustiva (a titolo di esempio nel report di dicembre 2024 sono stati aggiunti sette operatori, non presenti nei report precedenti), il che rende l'elenco in continua evoluzione e non idoneo quindi a un confronto stabile negli anni. Inoltre, la maggior parte degli operatori presenti in tali report ed utilizzati dall'Autorità per il calcolo del valore medio non possono essere considerati come 'comparables' di Poste Italiane per dimensione e fatturato. Per contro, per definire i 'comparables', PI fa riferimento a quanto indicato nella decisione CE sugli aiuti di Stato concessi a La Poste¹⁰ per la fornitura del servizio universale, ossia ai seguenti quattro operatori: La Poste, Deutsche Post, Royal Mail e Poste Italiane, comprensivi quindi anche dell'operatore di cui si sta valutando il costo netto, alla stessa stregua di quanto effettuato dalla CE per l'operatore La Poste in Francia.

La stessa CE ha richiesto di utilizzare tali 'comparables' anche per la valutazione del nuovo contratto di programma di Poste, attualmente oggetto di analisi e notifica.

Di conseguenza, utilizzando la media dei quattro 'comparables' precedentemente indicati, sempre desunti dal citato Report Cullen utilizzato anche dall'Autorità, l'EBIT margin risulterebbe pari a 5,9% per il 2022 e 7,9% per il 2023.

Pertanto, applicando i suddetti valori di EBIT margin ai ricavi dei servizi universali, in analogia alla scelta effettuata dall'Autorità, una valutazione più coerente del profitto ragionevole sarebbe pari a **OMISSIS** milioni di euro per il 2022 e a **OMISSIS** milioni di euro per il 2023.

Infine, preme segnalare che la CE non ha effettuato la stima del profitto ragionevole applicando il tasso EBIT ai ricavi dei servizi postali universali, ma piuttosto tale tasso è stato

¹⁰ Aide d'État SA.100746 (2023/NN) – France Aide d'État à La Poste en contrepartie du service universel postal au titre des années 2021 – 2025

applicato al costo netto evitato risultante dal calcolo prima della considerazione dei vantaggi intangibili, come si evince sia dalla decisione CE riguardante la Francia sopra citata (al punto 195) sia dal documento di notifica alla CE dell'estensione del Contratto di Programma di PI (attualmente in corso di valutazione).

Domanda 7): Si condividono le considerazioni svolte dall'Autorità in merito all'onere del servizio universale postale?

Sulla base delle considerazioni illustrate nella precedente risposta, la Società considera che le valorizzazioni dell'onere per gli anni 2022 e 2023 svolte dall'Autorità siano sottostimate.

Relativamente invece al tema degli incentivi per una maggiore efficienza economica, la Società condivide pienamente quanto espressamente affermato dall'Autorità: *“l'Autorità ritiene, pertanto, che, sia il meccanismo della legge di stabilità 2015 che fissa una soglia massima di 262,4 milioni di euro per la compensazione, sia quanto previsto dal Contratto di Programma, che prevede un ammontare massimo della compensazione per la fornitura del SU, che rimane invariato anche rispetto agli incrementi del tasso di inflazione, garantiscono che il FSU realizza incrementi di efficienza nel corso della durata dell'affidamento.”* (§ 163 della Delibera)¹¹.

Al riguardo si rappresenta che il quadro regolatorio europeo conferma il meccanismo della compensazione fissa ex-ante quale strumento atto a garantire l'incremento dell'efficienza. In particolare, la disciplina sugli aiuti di Stato prevede espressamente lo strumento del livello di compensazione fisso ex-ante: *“Gli incentivi all'efficienza possono essere concepiti in modi*

¹¹ Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015). Contratto di Programma 2020-2024 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane S.p.A., art. 6, comma 4 *“L'incentivo all'efficienza del fornitore del servizio universale, di cui all'Allegato I della direttiva 2008/6/CE, è assicurato attraverso la determinazione di un livello massimo delle compensazioni a carico del bilancio dello Stato, definito ex ante dal presente Contratto ai sensi della legge”*.

diversi per rispondere meglio alle specificità di ciascun caso. Ad esempio, gli Stati membri possono definire in anticipo un livello di compensazione fisso che preveda e incorpori gli incrementi di efficienza che si può prevedere che l'impresa realizzi nel corso della durata dell'atto di incarico"¹²).

Si osserva, inoltre, che la Decisione della Commissione, relativa alle compensazioni 2020-2024 riconosce l'efficacia del meccanismo della compensazione fissa ex ante quale strumento per garantire l'efficienza: *"The efficiency incentive is also ensured by the ex-ante determination of a maximum amount of compensation in the Programme Contract, which remains unchanged with respect to increases in inflation."*¹³.

Si sottolinea che la Decisione della Commissione indica come l'ammontare fisso della compensazione per sua natura garantisce, rispetto all'inflazione, una spinta notevole verso l'efficienza.

Si evidenzia, inoltre, che la Società è fortemente sottocompensata anche nell'ipotesi (meramente teorica) che la totalità degli 89 milioni di euro del fondo di compensazione fosse integralmente a carico dei concorrenti di PI (situazione non realistica, in considerazione della quota, si ritiene significativa, a carico di PI stessa). La sottocompensazione dell'onere necessariamente spinge la Società verso un continuo miglioramento dell'efficienza.

La Tabella di seguito riportata mostra i dati dal 2020 al 2023, da cui si evince chiaramente la citata sottocompensazione.

¹² Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (2012/C 8/03) (§ 40).

¹³ State Aid SA.55270 (2020/N) – *Italy* State compensations granted to Poste Italiane SpA for the delivery of the universal postal service for the period 2020-2024 (§ 119).

Finanziamento del SU - Mln€	2020	2021	2022	2023
Onere del Servizio Universale AGCOM	585	480	522	736
Contributo statale per il finanziamento del SU	262,4	262,4	262,4	262,4
Onere SU non coperto da fondi statali	322,6	217,6	259,6	473,6
Fondo di compensazione	89	89	89	89
Onere del SU post fondo di compensazione	233,6	128,6	170,6	384,6

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 «*il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento*».

Il Ministero dello sviluppo economico (Decreto direttoriale 6 maggio 2022 - Verifica quinquennale del Servizio universale postale affidato a Poste italiane SpA 2016-2021) nell'ultima verifica quinquennale (dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2021) ha accertato il miglioramento dell'efficienza¹⁴ della Società¹⁵.

Si osserva, infine, che il settore postale è caratterizzato ormai da tempo da volumi di corrispondenza in diminuzione per effetto della digitalizzazione, che negli ultimi anni ha subito un'accelerazione per effetto del Covid. Di per sé tale fenomeno spinge verso una

¹⁴ «Accertata la conformità del servizio universale affidato a Poste Italiane S.p.A. ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261/1999 ed il miglioramento dell'efficienza del servizio stesso in esito alla verifica, effettuata ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello stesso decreto, sulla base dell'analisi svolta dall'Autorità con la sopracitata delibera n. 427/21/CONS del 22 dicembre 2021 ed il relativo allegato A»

¹⁵ In precedenza, anche il decreto ministeriale del 25 agosto 2016, per il periodo 2011-2016, aveva accertato il miglioramento dell'efficienza del servizio reso.

maggior efficienza dell'erogazione del servizio in relazione all'esistenza degli obblighi di fornitura del servizio stesso. In altre parole, il fornitore del SU, a fronte di un mercato in contrazione in presenza di obblighi immutati che determinano le caratteristiche del network postale, non può che adoperarsi con un forte impulso verso il miglioramento dell'efficienza.

In conclusione, tutti gli elementi in precedenza indicati, sia regolamentari che economici sono fattori / strumenti che conducono verso un continuo miglioramento dell'efficienza.

Occorre inoltre rilevare che la Società, essendo quotata nel mercato finanziario, è fortemente orientata a mettere in atto tutte le appropriate misure di efficientamento al fine di massimizzare il risultato economico e finanziario a beneficio degli azionisti, come riconosciuto dalla fiducia che questi ultimi ripongono nella Società.

Relativamente alle considerazioni dell'Autorità circa l'entità dell'onere sostenuto dalla Società per lo svolgimento del servizio universale postale, sulla base delle considerazioni illustrate nelle precedenti risposte, la Società considera che la valorizzazione svolta dall'Autorità dell'onere per gli anni 2022 e 2023 sia sottostimata.

Domanda 8): Si condividono le considerazioni svolte dall'Autorità in merito all'inequità dell'onere?

La Società condivide le considerazioni svolte dall'Autorità in merito all'inequità.

In particolare l'Autorità, dopo un esame del quadro regolatorio nazionale ed europeo ed in relazione alla prassi regolamentare delle altre Autorità europee, ha ravvisato dei parametri economico / finanziari volti ad accertare l'inequità dell'onere.

Così come evidenziato dall'Autorità nel quadro regolatorio nazionale ed europeo non vi è la definizione di inequità e neanche i criteri per valutarla. La Sentenza della Corte di Giustizia

Europea C-222/08, individua le caratteristiche che l'onere iniquo ha ed i parametri per valutarlo: “[L]’onere eccessivo di cui l’autorità nazionale di regolamentazione deve accertare l’esistenza prima di qualsiasi indennizzo è l’onere che, per ogni impresa interessata, presenta un carattere eccessivo rispetto alla sua capacità di sostenerlo tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche proprie, in particolare del livello delle sue attrezzature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota di mercato.”.

L’Autorità ha adottato alcuni criteri utilizzati dai Paesi europei valutando come iniquo un onere: 1) superiore al 3% dei ricavi dei servizi universali; 2) superiore al 1% dei costi dei servizi universali; 3) superiore al 1% dei costi totali del FSU. Negli anni 2022 e 2023 le soglie sono state superate e, pertanto, l’onere è iniquo. La Società condivide pienamente la valutazione dell’Autorità.

Domanda 9): Si condividono le considerazioni svolte dall’Autorità in merito al fondo di compensazione?

La Società condivide la necessità dell’attivazione del fondo di compensazione. I presupposti alla base della necessità dell’attivazione del fondo sono da ravvisarsi:

- nell’entità dell’onere posto in consultazione dall’Autorità per gli anni 2022 e 2023 pari ad un ammontare di gran lunga superiore al finanziamento statale;
- nel quadro normativo italiano ed europeo che individua la necessità dell’attivazione del fondo ed i criteri per la sua costruzione;
- nel contesto di mercato in cui il FSU opera.

La necessità e la previsione normativa dell'attivazione del fondo sono elementi fondamentali del quadro normativo italiano ed europeo. Oltre al dettato normativo a supporto dell'attivazione del fondo di compensazione indicato dall'Autorità, si rappresenta che l'articolo 3 comma 14 del dlgs 261/99 sancisce che *“L'Autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso.”* Tale comma, insieme alle norme richiamate nella Delibera, non contiene la distinzione fra *“l'eventuale sussistenza dei presupposti, in astratto, per attivare il fondo, mentre la decisione in merito alla sussistenza, in concreto, di tali presupposti nonché le modalità attuative del fondo...”* (§ 178 della Delibera). Il vigente quadro normativo sancisce palesemente ed ineludibilmente l'attivazione del fondo di compensazione da parte dell'Autorità, non vi è traccia di alcuna distinzione fra *“astratto”* e *“concreto”*. L'attivazione del fondo è chiaramente prevista dalla normativa e le modalità di costituzione, i criteri e la regolamentazione, possono essere oggetto di successive analisi, ma un onere del SU superiore al finanziamento statale, alla luce del quadro regolatorio esistente, necessariamente implica l'attivazione del fondo da parte dell'Autorità. Si evidenzia che lasciare l'onere non coperto da fondi statali completamente a carico del FSU equivale a distorcere il quadro concorrenziale in quanto si penalizza il FSU¹⁶. Si rappresenta, inoltre, che la mancata attivazione del fondo si tradurrebbe, per il FSU, in una diminuzione della sua capacità di investimento e di autofinanziamento per effetto del non completo ristoro dell'OSU.

Si sottolinea che la presente Delibera quantifica l'OSU in 522 milioni di euro per il 2022 e in 736 milioni di euro per il 2023 e, pertanto, certifica l'esistenza di una significativa porzione di onere non coperto da alcuna fonte di finanziamento (si veda la tabella seguente). L'onere

¹⁶ La stessa Autorità ha osservato l'effetto distorsivo della mancata attivazione del fondo in caso di onere superiore al finanziamento statale nella Delibera 412/14/CONS al §542: *“Quando il finanziamento pubblico del servizio universale è inferiore al costo netto, la parte residuale dell'onere è implicitamente finanziata dal fornitore del servizio universale. Ciò potrebbe distorcere il normale meccanismo di funzionamento della concorrenza, lasciando a carico di un solo soggetto di mercato l'intero onere del servizio universale che non trova copertura nel finanziamento pubblico.”*.

del SU che non prevede alcuna fonte di finanziamento nel biennio considerato è pari, complessivamente, ad oltre 550 milioni di euro. Va, altresì, considerato che il contributo statale è soggetto ad imposizione fiscale con l'effetto di incrementare, ulteriormente, l'ammontare di onere non coperto da alcuna fonte di finanziamento rispetto a quello indicato nella sottostante tabella.

Finanziamento del SU - Mln€	2022	2023
Onere del Servizio Universale AGCOM	522	736
Contributo statale per il finanziamento del SU	262,4	262,4
Onere SU non coperto da fondi statali	259,6	473,6
Fondo di compensazione	89	89
Onere del SU post fondo di compensazione	170,6	384,6

La suindicata tabella mostra, chiaramente, che stante l'onere determinato dalla Delibera ed a valle del contributo statale, la Società è gravata da un rilevante onere non coperto, pari a circa 260 milioni di euro nel 2022 e 474 milioni di euro nel 2023. Considerato che tali valori sono i presupposti per l'attivazione del fondo e che non possono, in alcun modo, essere "astratti", va necessariamente attivato il fondo, al fine di non gravare ulteriormente la Società di un onere eccessivo. Peraltro, anche nell'ipotesi (meramente teorica) che la totalità degli 89 milioni di euro del fondo di compensazione fosse a carico esclusivo dei concorrenti di PI, continuerebbe a permanere a carico della Società un ulteriore rilevante onere del servizio universale non coperto da alcun finanziamento (circa 170 milioni di euro per il 2022 e 385 milioni di euro per il 2023). Inoltre, il rilevante ammontare di onere residuo a carico della Società, stante l'ammontare massimo del fondo pari a 89 milioni di euro, dovrà essere considerato nella base imponibile e nella quantificazione della contribuzione al fondo da parte della Società. Si rappresenta che nella Delibera 412/14/CONS al §542 si osserva che: *"..... Un meccanismo di ripartizione dell'onere del servizio universale, che prevede la contribuzione della più ampia base possibile di operatori di mercato, limiterebbe al minimo gli effetti distorsivi sulla*

concorrenza”. L’Autorità ha individuato nella contribuzione al fondo di una più ampia base possibile un importante elemento di riduzione degli effetti distorsivi concorrenziali. Tale misura si realizza, necessariamente, includendo nel calcolo della quota di contribuzione e nella base imponibile l’ammontare non coperto dell’OSU.

Alla luce di quanto già indicato si rappresenta, sulla base della normativa vigente:

- l’obbligatorietà dell’attivazione del fondo di compensazione;
- la necessità dell’inclusione dell’OSU non coperto nell’ammontare delle quote di contribuzione e nella base imponibile del fondo di compensazione;
- la segnalazione da parte dell’Autorità, come entità garante delle corrette dinamiche del mercato postale e con il compito di calcolare puntualmente il corretto valore dell’OSU, verso le istituzioni competenti in materia (es. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, etc), dell’esistenza di importanti valori dell’OSU non compensati e l’eventuale supporto per l’individuazione di modalità alternative per il finanziamento degli stessi.

Per le considerazioni di sopra riportate, alla luce della Delibera 257/24/CONS che ha avviato il procedimento per l’alimentazione del fondo di compensazione per gli anni 2020 e 2021, la Società rappresenta:

- la necessità dell’avvio da parte di AGCom del procedimento di attivazione del fondo nel quale l’Autorità, come prescritto dalla normativa, definisca le modalità attuative del fondo, inclusi i criteri per la determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione e le modalità di contribuzione;
- la necessità dell’individuazione di fonti di finanziamento ulteriori a ristoro dell’onere non coperto che nel biennio in questione supera i 550 milioni di euro.

2. Ulteriori elementi di dettaglio

In aggiunta a quanto riportato nel precedente capitolo, si riportano di seguito alcune precisazioni con riferimento a specifici elementi rilevati nel documento di consultazione.

Con riferimento al punto 46, in cui l’Autorità riporta che *“i documenti di separazione contabile trasmessi da PI per gli anni 2022 e 2023 contengono sia i prospetti relativi a tutti i servizi postali sia quelli relativi ai soli servizi postali rientranti nel servizio universale; inoltre, ai fini della riconciliazione con il bilancio civilistico, riportano un prospetto relativo a tutta Poste Italiane S.p.A., che include anche gli altri servizi, tra cui quelli finanziari e gli altri servizi. Questi ultimi, nel bilancio civilistico di PI, sono contabilizzati separatamente nel cosiddetto “Patrimonio Bancoposta”. I documenti sono accompagnati dalla relazione della società di revisione che attesta la conformità della contabilità regolatoria ai criteri indicati nell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 1999.*

Si precisa che le attività del Patrimonio BancoPosta sono quelle regolamentate dal dettato normativo (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 es.m.i.) e comprendono i Servizi Finanziari e non anche gli Altri Servizi.

Con riferimento al catalogo prodotti (punti 53-62 della Delibera), si riportano alcune precisazioni:

OMISSIS

Al punto 64. l’Autorità riporta che “*I servizi finanziari includono oltre i servizi di Bancoposta e quelli di Postepay anche Altri Servizi commercializzati da PI negli anni di riferimento (ad es. acquisto di crediti di imposta PI, Fibra, Polis, Poste Energia, Servizio Vaccini, SIM Casa, SPID, ecc.)*”. Per correttezza, si precisa che gli Altri Servizi di PI non sono inclusi nella categoria dei servizi finanziari, come correttamente riporta l’Autorità al punto 51.

3. Elenco dei principali acronimi e abbreviazioni

Acronimi

CE: Commissione Europea

EBIT: Earnings Before Interests and Taxes

FSU: Fornitore del Servizio Universale

NFSU: Non Fornitore del Servizio Universale

PC: Profitability Cost

PI: Poste Italiane

SU: Servizio Universale

UP: Ufficio Postale

Abbreviazioni

Scenario base, scenario fattuale e scenario FSU: scenario in presenza di obblighi di Servizio Universale

Scenario ipotetico, scenario controfattuale, scenario NFSU: scenario in assenza di obblighi di Servizio Universale